



## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA

### CAPO I

#### DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA ILLEGALITA' DIFFUSA

##### Articolo 1

*(Norme a tutela della personalità dei minori e delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, secondo comma, il n. 3 è sostituito dal seguente:

«3. dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, o di amministratore di sostegno, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno;»;

b) dopo l'articolo 600-septies è aggiunto il seguente:

«Articolo 600-octies. *(Impiego di minori nell'accattonaggio)*.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni.»;

c) dopo l'articolo 602 è aggiunto il seguente:

«Articolo 602-bis. *(Pene accessorie)*.

La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta, qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

a) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;

b) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all'amministrazione di sostegno, alla tutela e alla cura.»;

d) l'articolo 671 è abrogato.

##### Articolo 2

*(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)*

1. All'articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, n. 4, dopo le parole: «avvalso degli stessi», sono inserite le seguenti: « o con gli stessi ha partecipato»;

b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile», sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato alla commissione di un delitto»;

c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri», sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».

### Articolo 3

*(Misure di sostegno e assistenza e modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero od apolide ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minori, il permesso di soggiorno di cui al comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero o apolide vittima della violenza familiare.”.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2008 si provvede a valere sulla disponibilità del “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”, istituito dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementato dall'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

### Articolo 4

*(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)*

1. Al secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, dopo il n. 3, è inserito il seguente:

«3-bis. su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale;».

2. Per i reati di cui all'articolo 635, secondo comma, del codice penale la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

### Articolo 5

*(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)*

1. Al secondo comma dell'articolo 639 del codice penale, dopo le parole: «compresi nel perimetro dei centri storici,» sono inserite le seguenti: «ovvero su immobili sottoposti a programmi di risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,».

## Articolo 6

*(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)*

1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del codice della strada, il sindaco, per le strade urbane, ed il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o di prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, agli uffici della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

## Articolo 7

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66)*

1. Al decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: «in una strada», sono inserite le seguenti: «ordinaria o»;
  - b) all'articolo 1-bis, primo comma, le parole: «depone od abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o comunque», sono soppresse.

## Articolo 8

*(Fondi per le città d'arte)*

1. Ai Comuni che abbiano adempiuto, ovvero vi provvedano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle previsioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assegnato, tenuto conto della consistenza e dell'impatto dei flussi turistici e della rilevanza del patrimonio culturale, un contributo straordinario volto ad assicurare la predisposizione di adeguate misure a tutela del decoro delle aree di valore monumentale, storico, artistico e archeologico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città ed autonomie locali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse, di cui all'apposito Fondo che verrà istituito con la legge finanziaria 2008, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per un importo pari ad euro 18.000.000 per l'anno 2008, ad euro 14.978.000 per l'anno 2009 e ad euro 32.978.000 per l'anno 2010.

## Articolo 9

*(Notificazioni nei procedimenti concernenti violazioni amministrative)*

1. All'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Tutte le notificazioni sono sostituite con la pubblicazione per estratto del provvedimento da affiggersi alla casa comunale del luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla prefettura competente per territorio. Copia della pubblicazione è, altresì, comunicata a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo eventualmente comunicato dall'interessato al momento della contestazione o nello scritto difensivo di cui all'articolo 18, primo comma».

b) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi di cui al quinto comma, quando è effettuata la contestazione immediata, tutte le successive notificazioni possono essere sostituite dalla indicazione, recata in calce del verbale di contestazione o in fogli solidali ad esso, delle successive fasi del procedimento, dei relativi termini e delle facoltà di difesa. Nel caso di stranieri, l'indicazione è ripetuta nelle lingue inglese, francese, spagnolo e arabo.».

## Articolo 10

*(Istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato)*

1. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale.
2. Il Nucleo, che dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché di quelli relativi al maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nell'esercizio di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei propri poteri.
3. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il relativo contingente di personale.
4. Restano ferme le competenze previste per il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e quelle delle altre Forze di polizia.
5. All'istituzione del Nucleo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Articolo 11

*(Accesso della polizia municipale alla banca dei dati di polizia)*

1. All'articolo 16-quater, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, le parole: "schedario dei veicoli rubati" sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati o rinvenuti ed allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti".
2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, dopo il comma 1 è inserito il seguente:  
"1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente."

## Articolo 12

*(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)*

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa, determina le procedure da osservarsi per assicurare, nel caso di interventi nella flagranza dei reati, l'immediato interessamento degli organi di polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

Articolo 13  
*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è sostituito dal seguente:

«Art. 54  
*(Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)*

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
  - a) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali. Le forme di cooperazione sono disciplinate con apposito regolamento del Ministro dell'interno.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, nella stessa veste, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il Presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dal comma 1, dal comma 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 3 e 4 limitatamente all'incolumità pubblica, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio da parte del sindaco delle funzioni previste dal presente articolo.».

## CAPO II DISPOSIZIONI DIVERSE

### Articolo 14

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: *“Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”*;
- b) al comma 4 le parole: “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;
- c) al comma 5 le parole: “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;
- d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

”7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto

previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.”;

f) al comma 8 le parole: “è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;

g) al comma 9 le parole: “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole: “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

*“Articolo 20-bis. Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.*

1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”.

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “che non può essere inferiore ad un mese.” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con

decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “di cui all'articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7,”;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;

c) al comma 4 le parole: “di cui all'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21”;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.”.

#### Articolo 15

*(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)*

1. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, in quelli destinati anche temporaneamente alla sosta o al transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei mezzi di trasporto dagli stessi utilizzati, o, comunque nelle adiacenze dei luoghi o dei mezzi predetti, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito, se il fatto è commesso in relazione alla manifestazione sportiva stessa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica ai fatti commessi durante lo svolgimento della manifestazione sportiva, nonché nelle ventiquattro ore precedenti o successive alla stessa.”.

Articolo 16  
*(Disposizioni in materia di prevenzione)*

1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il quarto comma è sostituito dal seguente:  
“Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, *radar* e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Nelle medesime circostanze il questore può altresì imporre il divieto di detenere armi di qualsiasi tipo, comprese quelle a ridotta capacità offensiva, i giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico.”.

2. All'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto, di seguito, il seguente periodo: “Il divieto può essere esteso alle armi a ridotta capacità offensiva, ai giocattoli riproducenti armi ed i simulacri di armi.”.